

## Accordo di collaborazione

TRA

**Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato**, con sede a Roma (RM), via Bernardino Ramazzini 31, codice fiscale e partita iva 13669721006, iscritta con personalità giuridica nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 31, comma 12 del D.M. n. 106/2020 al numero di rep. 64351, sezione "Reti associative" e "ODV", rappresentata in questo atto dal Presidente Nazionale e legale rappresentante pro tempore Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, domiciliato per la carica presso la sede legale, (di seguito denominata "**CRI**" o "**Croce Rossa**")

E

**ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani**, con sede a Roma (RM), via dei Prefetti 46, codice fiscale 80118510587, rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra, nella sua qualità di Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la carica presso la sede legale (di seguito denominata "**ANCI**")

(di seguito congiuntamente anche le "**Parti**" o, al singolare, la "**Parte**")

## PREMESSO CHE

L'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

L'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione; svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa europea e nazionale vigente, anche in materia di qualità amministrativa, trasparenza, utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della



comunicazione nei processi amministrativi, ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;

La CRI dispone di una rete territoriale di 695 Comitati e 938 unità territoriali attive, nell'ambito dei quali il proprio personale volontario e dipendente opera in attuazione delle funzioni indicate nel d.lgs. 178/2012 e nello Statuto dell'Associazione;

Nell'ambito della sua missione istituzionale, la CRI si impegna a promuovere e a rispettare i Principi fondamentali e i Valori umanitari in tutti i suoi interventi e attività, mettendo al centro le necessità e i diritti di coloro che si trovano in condizioni di bisogno e vulnerabilità, allo scopo di contribuire attivamente a promuovere la dignità umana e una cultura della non violenza e della pace;

La CRI condivide con gli altri membri del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ("Movimento") il mandato istituzionale di diffondere il Diritto Internazionale Umanitario (DIU), i Principi fondamentali e i Valori umanitari. A tal fine, l'Associazione lavora in coordinamento con tutte le componenti del Movimento, nonché con le università, gli ordini professionali e i gruppi di esperti, per mantenere una solida cooperazione tramite lo scambio di buone pratiche;

Le Parti intendono creare i presupposti per nuove sinergie e forme di collaborazione istituzionale, basate su un efficace coordinamento nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione alla cultura, di attenzione ai bisogni sociali e in particolare volti a una maggiore inclusione sociale a favore dei più vulnerabili.

## **TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

*(Valore delle premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2**


*(Finalità dell'Accordo)*

1. L'ANCI e la CRI intendono rinnovare e consolidare il percorso comune avviato nel 2022 volto a rafforzare la collaborazione istituzionale di condivisione e contributo reciproco alle attività di inclusione, supporto e vicinanza ai soggetti più vulnerabili della società, e le cui rappresentanze territoriali già sviluppano nei territori. Per il presente accordo, le Parti, specificatamente, si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti tematici:

- definizione di azioni a favore dei più vulnerabili e messa a punto di iniziative volte a garantire l'inclusione sociale;



**Croce Rossa Italiana**  
Organizzazione di Volontariato



- sviluppo di iniziative a favore dei giovani e a sostegno della cittadinanza attiva;
- sensibilizzazione della popolazione per la protezione dei beni culturali, compresa la loro tutela in caso di conflitto armato;
- attività informativa e di sensibilizzazione presso la popolazione sui temi del disarmo nucleare.

### **Articolo 3**

*(Celebrazione della Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa)*

1. L'8 maggio si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, un'occasione per promuovere il lavoro dei circa 150.000 Volontari CRI impegnati ogni giorno in attività legate alla protezione e alla promozione della salute e della dignità umana, dell'inclusione sociale, alla prevenzione e risposta alle emergenze e catastrofi di origine naturale o antropica, alla promozione di una cultura di non violenza e pace, ai temi del volontariato e della cittadinanza attiva, con un'attenzione particolare rivolta alle fasce più giovani della popolazione e ai programmi di cooperazione internazionale. Tale Giornata rappresenta anche l'occasione per avvicinare la cittadinanza al movimento di Croce Rossa e promuovere il ruolo fondamentale dei Volontari CRI nella vita e nello sviluppo delle comunità all'interno delle quali operano.


2. L'ANCI, condividendo l'importanza di questa Giornata, si impegna a promuovere presso i Comuni le iniziative inerenti la sua celebrazione, dandone massima diffusione attraverso i propri canali e promuovendo gli eventi a essa collegate.

### **Articolo 4**

*(Sensibilizzazione della popolazione per la protezione dei beni culturali, compresa la loro tutela in caso di conflitto armato)*

1. Con l'entrata in vigore della Convenzione per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato (1954), ratificata dall'Italia nel 1958, e dei relativi Protocolli aggiuntivi, viene disciplinata la tutela di "beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli" (art. 1) e la possibilità di individuarli tramite un contrassegno (art. 16), solo o ripetuto tre volte (art. 17) in casi di protezione speciale. L'obiettivo della campagna CRI "Il futuro ha una lunga storia. Proteggiamola" è quello di sensibilizzare il territorio rispetto all'importanza di tutelare e promuovere i beni culturali attraverso un processo di disseminazione dei contenuti delle norme nazionali e internazionali rilevanti, nonché tramite l'apposizione dello Scudo Blu sui monumenti meritevoli di tutela. Ciò con particolare riferimento alla procedura di applicazione del contrassegno che prevede la collaborazione tra il soggetto proponente (Comitato territoriale CRI) e il Comune nel cui territorio è collocato il bene oggetto di tutela.

2. L'ANCI, condividendo le finalità di questa campagna, si impegna a collaborare nell'opera di sensibilizzazione per la protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali di cui il nostro Paese è particolarmente ricco, promuovendo presso le Amministrazioni locali le attività rilevanti volte al raggiungimento di tale obiettivo.



## **Articolo 5**

*(Attività informativa e di sensibilizzazione presso la popolazione sui temi del disarmo nucleare)*

1. Il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Tale Trattato istituisce il divieto per le parti di utilizzare e testare armi nucleari, nonché l'obbligo di assistere le vittime e di porre rimedio ai danni ambientali derivanti da qualsiasi loro impiego. L'adozione di uno strumento internazionale *ad hoc* di respiro globale relativo a tali armi di distruzione di massa nasce infatti dall'esigenza di prevenire i loro effetti irreparabili ed indiscriminati. L'obiettivo di lungo termine della campagna CRI "Nuclear Experience" è la ratifica da parte dell'Italia del suddetto Trattato. Per il suo raggiungimento, la CRI porta avanti un'importante opera di sensibilizzazione, a partire dalle realtà comunali, per accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto ai rischi e alle catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali di qualsiasi utilizzo di armi nucleari, e giungere quindi alla loro completa eliminazione.

2. L'ANCI, condividendo le finalità di questa campagna, si impegna a cooperare per lo sviluppo di azioni da promuovere presso i Comuni e volte alla sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla necessità di abolire le armi nucleari, anche con attività di comunicazione a supporto delle iniziative condivise.

## **Articolo 6**

*(Costituzione tavoli di lavoro)*

1. L'ANCI e la CRI, nel sottoscrivere il presente Accordo, si impegnano a costituire dei tavoli di lavoro, il cui metodo è caratterizzato da informalità, efficienza ed efficacia, sui seguenti ambiti:


- supporto ai più vulnerabili ed inclusione sociale;
- giovani e sviluppo della cittadinanza attiva.

2. L'ANCI e la CRI possono anche promuovere l'elaborazione di progettualità ai fini di una candidatura a finanziamento proveniente da rimesse di altri enti, fondazioni e organismi nazionali o europei per la loro realizzazione. Tale collaborazione sarà eventualmente definita da specifici accordi attuativi.

## **Articolo 7**

*(Oneri)*

1. La stipula del presente Accordo è a titolo non oneroso e non comporta alcun impegno finanziario di una Parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.



### **Articolo 8**

*(Decorrenza, durata e modifiche)*

1. Il presente Accordo ha durata di tre anni e potrà essere rinnovato esclusivamente mediante accordo scritto tra le Parti. Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito.

2. Le Parti si impegnano a procedere d'intesa alla revisione del presente Accordo, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto per migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali anche in relazione a circostanze intervenute successivamente alla stipula. Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

### **Articolo 9**

*(Trattamento dei dati personali)*


1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Accordo.

### **Articolo 10**

*(Utilizzo dei loghi)*

1. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria. Alla scadenza del presente Accordo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo Accordo scritto.

2. Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art. 2 del presente Accordo, la CRI potrà richiedere l'uso del logo di ANCI, e la relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'utilizzo del Marchio ANCI". Parimenti, l'ANCI potrà richiedere l'uso del logotipo CRI, e la relativa autorizzazione verrà rilasciata dalla CRI nelle forme stabilite dal "Regolamento sull'uso dell'emblema, dei patrocini e manuale di comunicazione" dell'Associazione.



3. Il presente Accordo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

### **Articolo 11**

*(Comunicazione e visibilità dell'Accordo)*

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Accordo.
2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Accordo, congiuntamente o singolarmente, nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, previa notifica preventiva e relativa approvazione dall'altra Parte.
3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore delle stesse.

### **Articolo 12**

*(Disposizioni generali)*

1. Per la gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti identificano i seguenti referenti:

- CRI  
Referenti: Dott. Tommaso Natoli  
Indirizzo: Via Bernardino Ramazzini, 31 – 00151, Roma  
Tel: 06.55100882  
Email: [tommaso.natoli@cri.it](mailto:tommaso.natoli@cri.it)  
PEC: [sg@cert.cri.it](mailto:sg@cert.cri.it)
- ANCI  
Referenti: Dott.ssa Chiara Poli  
Indirizzo: via dei Prefetti, 46 – 00187, Roma  
Tel: 3392234675  
Email: [poli@anci.it](mailto:poli@anci.it)  
PEC: [anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)



**Articolo 13**  
(Controversie)

1. In caso di controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Roma, li 29 APR. 2025

**Associazione della Croce Rossa Italiana –  
ODV**  
Il Presidente Nazionale  
Rosario Maria Gianluca Valastro

**Associazione Nazionale Comuni Italiani**  
Il Segretario Generale  
Veronica Nicotra